



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI Presidente

Tullio FERRARI Consigliere (relatore)

Paola CECCONI Referendario

Nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1 *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 12/2019/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2020;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2020/29-2020-14/GG del 28

agosto 2020 (prot. Corte dei conti n. 1726 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente. L'Ente vigilante ha confermato che tutti i Comuni hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016; ha altresì riferito di aver verificato per i Comuni di Predaia, San Lorenzo Dorsino e Valdaone, enti costituiti il 1° gennaio 2015 a seguito dei processi di fusione, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2018 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Malosco, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, si è avvalso della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 232, c. 2, del TUEL, e di non predisporre il bilancio consolidato in virtù di quanto stabilito dall'art. 233-bis, c. 3, del TUEL;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2018;

RILEVATO che dall'esame delle risultanze di rendiconto per l'esercizio 2018 desunti dalla banca dati BDAP per il Comune di Malosco le anomalie degli indicatori gestionali hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 e, pertanto, l'Ente è stato sottoposto ad un controllo di tipo più analitico mediante un'articolata istruttoria e specifico contraddittorio sulla base della verifica della documentazione a supporto del rendiconto 2018;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2018 trasmesso a questa Sezione di controllo il 26 settembre 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Malosco tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (ConTe) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

RILEVATO che il Comune di Malosco ha approvato il rendiconto 2018 in data 31 luglio 2019, riapprovandolo una seconda volta in data 2 ottobre 2019, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 23 ottobre 2019, in ritardo rispetto ai termini di legge fissati, rispettivamente, al 30 aprile 2019 e al 30 maggio 2019;

VISTA la nota prot. n. 2142 del 13 ottobre 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 2338 del 21 ottobre 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha concesso una proroga per l'invio del riscontro istruttorio a seguito di formale richiesta trasmessa dall'Ente con nota prot. n. 2335 del 20 ottobre 2020;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione e dal Segretario comunale del nuovo Comune di Borgo d'Anaunia (istituito a far data dal 1° gennaio 2020 a seguito della fusione tra i Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco), prot. Corte dei conti n. 2551 del 6 novembre 2020;

CONSIDERATO altresì che l'Organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2018 del Comune di Malosco che non vi sono gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"* ed in particolare l'art. 85, c. 8-bis, secondo il quale *"Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174"*, disposizione da ultimo confermata dall'art. 26 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 5/2021 di data 22 gennaio 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 18/2020 del 29 luglio 2020, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte*

dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *"La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione".*

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 28 maggio 2019 n. 12/2019/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di

revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l’art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della deliberazione prevista dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e l’eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall’art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l’insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L’evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrono i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all’art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di “*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di “*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*”.

Vanno anche menzionati l’art. 79 in base al quale, “*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*” e l’art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all’Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante affermazione del bilancio come “*bene pubblico*”), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato “*l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici*. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «*armonizzazione dei bilanci pubblici*», «*coordinamento della finanza pubblica*», «*unità economica della Repubblica*», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”. È stato così affermato che “*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]*”.

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Passando ora agli esiti dell’esame della documentazione inerente al Rendiconto per l’esercizio 2018 del Comune di Malosco si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (A)	190.284,77
- Risultato di amministrazione disponibile (E)	121.484,77
- Fondo finale di cassa	168.986,00
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	72,37%

- Residui attivi finali	486.324,29
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.800,00
- Residui passivi finali	442.659,56
- Equilibrio di parte corrente	90.126,75
- Equilibrio complessivo	90.187,90
- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti	46,54%

Inoltre, dall'attività istruttoria sono emerse alcune criticità oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2142 del 13 ottobre 2020), con la quale sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio con l'Ente.

I rilievi formulati s'incentravano sui seguenti aspetti:

- ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 e ritardata trasmissione alla BDAP;
- richiesta di chiarimenti su alcune risposte fornite dal Revisore nel questionario;
- mancata costituzione della cassa vincolata (richiesta informazioni);
- mancato rispetto dei termini di pagamento ai fornitori;
- disallineamento fra i dati sulla composizione del risultato di amministrazione presenti in BDAP, nel questionario, nella relazione del Revisore e nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto;
- disallineamento fra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- disallineamento fra i dati relativi alle entrate e spese non ricorrenti indicati nella relazione dell'Organo di revisione e in BDAP;
- perfetta corrispondenza degli importi degli accertamenti e delle riscossioni per evasione tributaria: richiesta di chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione;
- elevato ammontare dei residui attivi formatisi nelle annualità antecedenti al 2014;
- indebitamento e modalità di contabilizzazione della rata di rimborso alla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui;
- incremento della spesa corrente;
- richiesta di invio del prospetto di monitoraggio del saldo di finanza pubblica e motivazioni dell'eventuale difformità con il certificato del saldo definitivo;
- aggiornamento sui rapporti di credito/debito con una società partecipata;

- incongruenze rilevate nella relazione sul rendiconto dell'Organo di revisione rispetto alle altre fonti documentali;
- mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione:
 - . di tutti gli allegati al rendiconto previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011,
 - . dell'ammontare dei debiti commerciali e del numero di creditori al 31 dicembre 2018,
 - . dei dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
 - . dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti;
- motivazioni e presupposti del sostenimento delle spese di rappresentanza.

In esito alla predetta richiesta, con nota di data 6 novembre 2020 prot. Corte dei conti n. 2551 a firma dell'Organo di revisione e del Segretario comunale del Comune di Borgo d'Anaunia sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Preliminariamente si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria in merito alle misure conseguenziali assunte in relazione alle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 93/2020/PRSE, l'Amministrazione ha riconosciuto di non avere ancora avuto modo di analizzare i rilievi rappresentati. Infatti, a partire dal 2020 è cambiato il contesto nel quale opera il nuovo Comune di Borgo d'Anaunia, nato dalla fusione dei Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco. La nuova struttura amministrativa e le maggiori risorse ora a disposizione, dopo una prima fase di avvio, dovrebbero consentire all'Ente, a detta dell'Organo di revisione e del Segretario comunale, di superare le criticità segnalate.

Il Collegio, preso atto di quanto dedotto con riferimento particolare alla fase di preparazione e avvio del nuovo contesto istituzionale conseguente al processo di fusione che ha interessato il Comune di Malosco, raccomanda all'Amministrazione di adottare al più presto le iniziative necessarie per superare i rilievi e conformarsi alle prescrizioni formulate.

5. Il Comune di Malosco ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2018 con deliberazione del Consiglio comunale del 31 luglio 2019, successivamente rettificata con provvedimento del 2 ottobre

2019, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, e ha trasmesso le relative risultanze alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, in data 23 ottobre 2019, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dalla data di scadenza per l'approvazione del rendiconto.

Preliminarmente si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal d.l. n. 174/2012 e s.m., convertito dalla l. n. 213/2012, in base al quale se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d. lgs. n. 267/2000 che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2 bis del d. lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (30 aprile) *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della l.r. n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Malosco, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tal riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della l. n. 196/2009 (rubricato *"Banca dati delle amministrazioni pubbliche"*), così prevede: *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli*

andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla cognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge“.

La BDAP risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *“di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura”* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, *“finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016).

Si rammenta, inoltre, che con la deliberazione n. 111/2017/INPR questa Sezione aveva già richiamato l'attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull'indefettibilità dell'adempimento dell'invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che *“per garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall'ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015”*.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito con l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/16, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di *“mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato”*.

A fronte dell'inosservanza di uno degli adempimenti appena elencati, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione*

del precedente periodo”. In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo* il ricorso da parte dell’amministrazione inadempiente all’istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Malosco nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all’obbligo di approvazione del rendiconto e di inserimento dei dati in BDAP, dal 1° maggio 2019 al 23 ottobre 2019 (data di rispetto di tutti gli adempimenti), ha stipulato un contratto di lavoro per l’assunzione di un operaio, con decorrenza 1° agosto 2019.

L’Amministrazione ha rappresentato in istruttoria che l’operaio era stato assunto con contratto di lavoro *part time* e successivamente *full time*, in sostituzione del dipendente in organico che aveva chiesto dapprima la riduzione dell’orario di lavoro e presentato poi le proprie dimissioni. Ha inoltre riferito che tale assunzione non ha determinato una maggiore spesa ed ha evidenziato che la normativa provinciale in vigore in quel momento (art. 8, c. 3, lett. a) n. 2 l.p. n. 27/2010 e ss.mm.), consentiva, in deroga al blocco del *turn over*, la sostituzione delle figure di operaio in servizio al 31 dicembre 2014, al fine di garantire l’essenzialità del servizio di “gestione e tutela del territorio”.

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all’art. 9 del d.l. n. 113/2016, nei termini di “*sanzione “diretta” per l’ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali*” (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme *ex multis* Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019/PRSE).

La disposizione in esame, adoperando il termine “*sanzione*” nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. “elusive” del divieto, con un vero e proprio “*blocco*” delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento, ovverosia “*nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione tardiva*” (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui “*La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell’inerzia dell’ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.).*

Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all'incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non "innovi" il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...]."

Recentemente, la Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la sentenza n. 41 del 18 febbraio 2020, ha riconosciuto la responsabilità dei funzionari di un Comune che, nell'ambito dei diversi ruoli rivestiti, avevano consentito la stipula di contratti di lavoro per assunzioni a tempo determinato durante il periodo di ritardata approvazione del bilancio consolidato, in violazione del divieto posto dall'art. 9, c. 1 *quinquies*, del d.l. n. 113/2016

Nella sentenza si afferma che: *"appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l'amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell'ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell'ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell'ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49).* Pertanto la violazione dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato, dato non in discussione, ha automaticamente fatto scattare l'imposto divieto la cui violazione comporta l'assunzione illecita di spese e, conseguentemente un nocume erariale per l'amministrazione".

Ciò posto, questa Sezione - tenuta nell'esercizio della funzione di controllo sui bilanci consuntivi degli enti locali a un accertamento in senso oggettivo dell'inosservanza delle norme di contabilità - non può che rilevare la violazione del divieto cogente di assunzione che gravava sul Comune di Malosco, inadempiente all'obbligo di rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto e di inserimento dei dati in BDAP.

Sembra, pertanto, potersi inferire da quanto sopra che le somme corrisposte a titolo di trattamento retributivo al personale assunto (qualsivoglia sia il titolo contrattuale in concreto adottato) in violazione dell'imperativo di legge (*i.e.* divieto di assunzione dalla scadenza del termine fino alla data di rispetto degli adempimenti contabili) costituiscano spendita di denaro *contra legem*. Di conseguenza si ritiene che, proprio in ragione del carattere "permanente" del divieto legale, la corresponsione degli emolumenti dalla scadenza fino alla data dell'adempimento possa avere determinato un aggravio di spesa per le casse comunali, suscettibile di configurare un'eventuale ipotesi di danno erariale laddove ascrivibile a comportamenti gravemente colposi degli amministratori e il cui accertamento si rimette, per quanto di competenza, alla Procura contabile.

6. In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcune risposte fornite dall'Organo di revisione nel questionario ed in particolare informazioni di dettaglio sulle spese correnti coperte con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 per euro 105.664,00 (Sezione Prima - Risultati della gestione finanziaria - Quesito 2 di pag. 21).

Nel riscontro istruttorio l'Ente ha informato che l'avanzo ha finanziato per euro 2.395,00 i capitoli incisi dal pagamento al personale dipendente delle quote 2012-2016 del Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) e per euro 103.269,00 il capitolo di spesa riguardante il saldo 2017 a titolo di concorso spese generali all'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, di cui faceva parte il Comune di Malosco fino al 31 dicembre 2018.

In merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, l'art. 187, c. 2, del TUEL, applicabile ai Comuni della provincia di Trento ai sensi dell'art. 49, c. 2, della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, prevede che *"2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi".*

A parere del Collegio l'utilizzo dell'avanzo disposto dal Comune di Malosco per la copertura di spese correnti non pare conforme alla disciplina sopra richiamata. In particolare, le fattispecie che potrebbero venire in rilievo nel caso specifico sono quelle che fanno riferimento alla lettera d) (spese correnti a carattere non permanente) e quelle della lettera b) (provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di cui all'art. 193 del TUEL, ove non si possa far fronte con i mezzi ordinari).

Orbene, con riguardo al contributo a saldo delle spese generali per l'anno 2017 versato dall'Ente all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, non pare che lo stesso possa assumere la classificazione di onere straordinario dal momento che la partecipazione dell'Ente a tale soggetto è ormai

consolidata nel tempo e, al contrario, la quota addebitata riguardante l'onere dovuto per l'adesione all'Unione, ha tipicamente natura ricorrente. Anche con riferimento alle indennità per il FOREG, appare dubbia la copertura della spesa con l'avanzo di amministrazione. Le stesse, ancorché riferite ad annualità precedenti, rappresentano voci accessorie disciplinate dalla contrattazione collettiva e in parte finanziate con risorse messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento. Inoltre, si rileva che la stessa Amministrazione non ha classificato tali uscite come di carattere non ricorrente in quanto, sia nella relazione del Revisore, sia nella BDAP, nessun importo del titolo I è stato contabilizzato come voce di natura straordinaria (cfr. successivo punto 10).

Con riferimento agli equilibri conseguiti nell'esercizio 2018 dal Comune di Malosco, si rileva per la parte corrente un risultato positivo di euro 90.126,75, raggiunto grazie all'utilizzo dell'avanzo libero dell'anno precedente per un importo di euro 105.664,00. In altre parole, senza la suddetta risorsa, la parte corrente avrebbe registrato un disequilibrio di euro 15.537,25 la cui copertura con l'avanzo avrebbe dovuto trovare adeguata motivazione con riferimento all'impossibilità per l'Ente di ricorrere a fonti ordinarie. L'art. 187, c. 2, lett. b), del TUEL consente di utilizzare l'avanzo di amministrazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio qualora il risultato non possa essere conseguito con l'impiego di mezzi ordinari. Di tale impossibilità non vi è però traccia alcuna nel provvedimento deliberativo di approvazione del rendiconto, come pure nella relazione sulla gestione, per cui il Collegio non può che rilevare da parte del Comune di Malosco la violazione dell'art. 187, c. 2 del TUEL per aver utilizzato il risultato di amministrazione in difformità al quadro normativo vigente e per aver rappresentato, nel rendiconto approvato, un fittizio equilibrio di parte corrente in realtà conseguito attraverso risorse non destinabili a tale scopo.

7. Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In precedenza, il d.lgs. 231/2002 aveva recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sempre in materia di contrasto ai ritardati pagamenti. Sono soggetti a tale disciplina i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un corrispettivo. La norma fissa in linea generale la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o dalla prestazione dei servizi: in questo caso i trenta giorni decorrono da tale data. Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea

alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento) maggiorato di 8 punti percentuali. Al creditore compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di una costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito. Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi quando risultano gravemente inique in danno per il creditore.

Appare importante sottolineare che la Corte di giustizia dell’Unione europea con la recente sentenza del 28 gennaio 2020, Causa C-122-18, ha statuito che la Repubblica italiana non ha assicurato da parte delle proprie pubbliche amministrazioni l’effettivo rispetto dei termini di pagamento stabiliti dai paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Avendo la Corte di Lussemburgo dichiarato l’inadempimento, il nostro Paese dovrà conformarsi alla sentenza “senza indugio”, pena l’attivazione da parte della Commissione delle procedure per l’applicazione delle sanzioni.

Nel corso del 2018 il Comune ha pagato mediamente le transazioni commerciali con un ritardo di 37,61 giorni; anche nel 2019 è presente tale criticità, seppure in miglioramento, con un indice di tempestività di 21,33 giorni. In istruttoria l’Amministrazione ha rilevato che anche nel 2020 si è registrato un ritardo nei pagamenti dovuto, a inizio anno, alla necessità di riorganizzare l’attività degli uffici del nuovo Ente e nei mesi successivi all’emergenza sanitaria da Covid-19 che non ha permesso di continuare a lavorare con le consuete modalità operative. L’Ente, tuttavia, ha assicurato che la programmata riorganizzazione degli uffici contabilità consentirà di ridurre i tempi e rispettare le scadenze delle singole obbligazioni.

È pertanto necessario che l’Ente attivi prontamente ogni iniziativa utile per ricondurre nei termini legali i propri pagamenti per soddisfare le legittime aspettative dei creditori ed anche al fine di evitare oneri aggiuntivi a titolo di interessi moratori e spese di risarcimento che potrebbero determinare ipotesi di illecito erariale nei confronti dei soggetti responsabili.

Al riguardo appare utile richiamare le novità introdotte dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio dello Stato 2019 e 2020) in tema di misure di incentivo e penalità nei confronti degli enti pubblici allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

A determinate condizioni fissate dalla legge, negli anni 2020 e 2021, è possibile ridurre nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020

e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento. I commi 859 e ss. della l. n. 145/2018, norme qualificate come *“principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”* ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, introducono, a decorrere dall'anno 2021, per effetto della modifica disposta dalla l. n. 160/2019, l'obbligo di costituire un Fondo di garanzia, quale nuovo accantonamento diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti. Il fondo è determinato per un importo calcolato in misura percentuale degli stanziamenti di parte corrente relativi alla spesa per beni e servizi e proporzionato alla maggior consistenza del ritardo rispetto al termine di pagamento fissato dalla normativa vigente. L'obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito rispetto al secondo esercizio precedente. Dal 2021, per effetto del differimento di un anno operato dal comma 854 della l. n. 160/2019, l'applicazione delle misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

8. Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 (questionario, relazione dell'Organo di revisione, dati inseriti in BDAP, delibera consiliare di approvazione del rendiconto n. 17 del 31 luglio 2019 e successiva rettifica approvata con delibera n. 26 del 2 ottobre 2019) sono emerse delle incongruenze o disallineamenti nelle informazioni riportate nei diversi documenti, come puntualmente evidenziati nella nota istruttoria inviata all'Ente e all'Organo di revisione dal Magistrato istruttore.

Con riferimento ai disallineamenti presenti nei valori riguardanti la composizione del risultato di amministrazione riportati nelle fonti documentali sopra richiamate, l'Ente ha rappresentato che il rendiconto 2018 è stato approvato una prima volta il 31 luglio 2019 con delibera consiliare n. 17 e una seconda volta in data 2 ottobre 2019, con delibera consiliare n. 26, per rettificare i dati del primo provvedimento. Nel preambolo della seconda delibera si dà atto della discordanza registrata fra i dati di bilancio inviati in BDAP e quelli contenuti nella delibera del Consiglio comunale del luglio 2019 di approvazione del rendiconto, addebitando l'errore ad un probabile malfunzionamento del programma di gestione della contabilità.

Nelle premesse della nota di risposta all'istruttoria, l'Organo di revisione e il Segretario comunale hanno anzitutto manifestato la difficoltà a reperire le informazioni richieste, tenuto conto della cessazione per pensionamento nel corso del 2019 del Responsabile finanziario in servizio nel 2018 e del fatto che all'epoca il ruolo di Revisore era coperto da un altro professionista.

Inoltre hanno riferito che, analizzando la documentazione in atti, è risultato che soltanto l'ultima delibera di approvazione del rendiconto contiene i dati dei residui, peraltro derivanti dalla sola gestione dei residui, come determinati con delibere giuntali n. 29 del 24 aprile 2019 e n. 47 del 18 giugno 2019 e che le differenze registrate fra il primo e il secondo provvedimento di approvazione del rendiconto corrispondono con ogni probabilità agli importi relativi ai residui in conto competenza; infine hanno dato atto che l'avanzo del 2018 riportato nei documenti del consuntivo 2019 corrisponde a quello approvato con la seconda delibera.

La Sezione, con riferimento ai documenti presenti agli atti dell'istruttoria e riguardanti il procedimento di approvazione del rendiconto per l'anno 2018 da parte dei competenti organi del Comune di Malosco, rileva diversi elementi di criticità che di seguito vengono rappresentati.

In particolare, la successiva tabella elaborata dalla Sezione pone in evidenza le risultanze finali di rendiconto 2018 come desunte dai diversi provvedimenti deliberativi intervenuti nel complesso procedimento di approvazione del consuntivo. In dettaglio, gli atti a cui si fa riferimento sono: la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 18 giugno 2019, concernente: *"Esame ed approvazione dello schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018"*, la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31 luglio 2019, concernente: *"Approvazione Rendiconto Gestione del Comune Esercizio Finanziario 2018"* e la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 2 ottobre 2019, concernente: *"Rettifica delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31.07.2019, avente ad oggetto: "Approvazione Rendiconto Gestione del Comune Esercizio Finanziario 2018" a seguito di errore materiale"*.

Tabella riportante il quadro generale riassuntivo

Descrizione voce	Delib. GC 48/2019 (a)	Delib. CC 17/2019 (b)	Delib. CC 26/2019 (c)	Differenze (d=b-a)	Differenze (e=c-b)
Fondo di cassa iniziale	266.030,94	266.030,94	266.030,94	-	-
Riscossioni	1.278.712,32	1.278.712,32	1.278.712,32	-	-
Pagamenti	1.375.757,26	1.375.757,26	1.375.757,26	-	-
Fondo di cassa finale	168.986,00	168.986,00	168.986,00	-	-
Residui attivi	796.329,94	796.329,94	486.324,29	-	-310.005,65
Residui passivi	703.745,23	703.745,23	442.659,56	-	-261.085,67
FPV corrente	16.541,00	18.536,00	18.536,00	1.995,00	-
FPV c/capitale	172.493,00	3.826,96	3.829,96	-168.666,04	3,00
Risultato amm.ne (Parte A)	207.622,78	239.207,75	190.284,77	31.584,97	- 48.922,98
FCDE	1.700,00	8.800,00	8.800,00	7.100,00	-
F.di vincolati di parte corrente	60.600,00	-	-	-60.600,00	-
Altri accantonamenti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
Risultato amm.ne (Parte E)	145.322,78	170.407,75	121.484,77	25.084,97	- 48.922,98

Fonte: Elaborazione interna di dati contenuti nei provvedimenti adottati dal Comune

Dai dati di riepilogo ricavati dai diversi documenti si rileva che il Consiglio comunale con la delibera n. 17/2019 ha modificato i valori riguardanti i fondi pluriennali vincolati (sia corrente che di parte capitale), il FCDE e i fondi accantonati e vincolati rispetto agli importi contenuti nella delibera di Giunta comunale di approvazione dello schema di rendiconto. Conseguentemente sono variati sia il risultato di amministrazione (A), sia il risultato disponibile (E).

Si sottolinea che, nel testo della delibera consiliare, pur essendo presente un espresso richiamo alla delibera della Giunta comunale n. 48/2019, nessuna spiegazione è fornita rispetto alle modifiche introdotte al rendiconto approvato.

Si evidenzia comunque che la delibera giuntale riporta un risultato di amministrazione (sia parte A che parte E: euro 207.622,78 e rispettivamente euro 145.322,78) considerevolmente diverso rispetto a quello determinato algebricamente dalla somma del fondo di cassa finale e dei residui attivi a cui vanno sottratti i residui passivi e i fondi pluriennali vincolati di parte corrente e di parte capitale (euro 72.533,71 e rispettivamente euro 10.233,71).

Anche con riguardo alla rettifica adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26/2019, rispetto al rendiconto approvato con precedente provvedimento n. 17/2019, la motivazione appare particolarmente ermetica e non idonea a chiarire puntualmente le poste che sono state oggetto di rettifica. Le modifiche introdotte si ricavano soltanto attraverso un'operazione di confronto dei valori riassuntivi, rilevando differenze nei residui attivi e passivi originati dalla competenza 2018, nonché nel FPV di parte capitale (3 euro). Nel provvedimento si motiva, infatti, quanto segue: *“Osservato che, nel confronto dei dati elaborati dalla procedura software del programma di contabilità, al momento dell'invio telematico degli schemi di bilancio vidimati in formato xml alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti tramite il sistema BDAP e del prospetto del rendiconto 2018 inserito nella delibera del Consiglio comunale nr. 17 di data 31.07.2019, è emersa una discordanza dovuta ad errore materiale del programma. Atteso che trattasi di errore materiale, cagionato con tutta probabilità da un mal funzionamento del software di gestione della contabilità nella fase di stampa Conto consuntivo e che si rende necessario correggere per allineare i dati, dando atto che l'errore è avvenuto solo nella stampa della sopracitata delibera e che il Conto consuntivo e gli allegati risultano corretti, come pure la relazione del Revisore dei conti e quella della Giunta comunale; dato atto che gli errori informatici sopra segnalati comportano la necessità di una rettifica della delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 31.07.2019”.*

Dalla documentazione esaminata nel corso dell'istruttoria è emersa, inoltre, la presenza di due relazioni dell'Organo di revisione, dataate entrambe 2 luglio 2019, ma riportanti valori diversi con riferimento al risultato di amministrazione. Nel dettaglio, la relazione trasmessa alla Sezione tramite la procedura Con.Te. indica i risultati della gestione 2018 approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2019, mentre la relazione datata sempre 2 luglio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella Sezione bilanci di Amministrazione trasparente, evidenzia i risultati

finali approvati con la delibera dell’Organo assembleare n. 26/2019, pur riportando ancora in talune parti il valore dell’avanzo disponibile precedente all’intervento di rettifica (cfr. pag. 20).

Con nota prot. n. 64 dell’8 gennaio 2021 è stato richiesto al Revisore in carica nell’anno 2019 di fornire spiegazioni in merito all’esistenza di due documenti di pari oggetto e pari data riportanti però risultanze finali diverse, e una valutazione di merito circa i presupposti della rettifica approvata con delibera consiliare n. 26 del 2 ottobre 2019, ed in particolare se l’errore ha riguardato soltanto la stampa della delibera e non anche il contenuto del Conto consuntivo e degli allegati desunti dalla contabilità.

Con nota del 16 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 154 del 18 gennaio 2021, il Revisore ha comunicato che, una volta redatta e sottoscritta negli uffici comunali la prima versione della relazione ed emerso l’errore sopra descritto, il documento, veniva prontamente corretto e reso disponibile a tutti, mentre veniva pubblicata la versione errata originale.

Il Revisore ha altresì confermato la correttezza della rettifica operata con delibera consiliare n. 26 del 2 ottobre 2019, *“in quanto si trattava di provvedimento meramente atto a ricondurre a coerenza la delibera assunta originariamente con i documenti con la medesima effettivamente approvati”* e che *“l’errore riguardava la stampa della delibera e non anche il contenuto del conto consuntivo e gli allegati derivanti dalla contabilità”*.

Il Collegio nel prendere atto di quanto dedotto rileva che la puntuale stesura dei documenti e la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate negli stessi, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, risponde non soltanto all’esigenza di una corretta informazione a tutte le parti interessate, ma riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile nell’ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati (per quanto riguarda il mancato invio del questionario cfr. Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 71/2019).

Sulla necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come “bene pubblico” (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Relativamente all’aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinamento nel caso di

mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016). Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone quanto segue: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*. Inoltre, l'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL.

Il punto 1.1 della deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2018, sottolinea l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche e richiama l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici. Richiede agli Organi di revisione di verificare in particolare *"la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'Ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica"*.

Il corretto e tempestivo aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; ulteriormente si rileva che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

Da ultimo occorre anche richiamare l'attenzione sull'importanza di una completa, dettagliata e puntuale relazione dell'Organo di revisione al rendiconto generale.

L'art. 11, c. 4, lett. p) indica che in allegato al rendiconto della gestione vi sia la *"relazione del collegio dei revisori dei conti"*.

L'art. 210 del Codice degli Enti Locali (l.r. n. 2/2018 e ss.mm.), che disciplina le funzioni degli Organi di revisione economico-finanziaria, richiede una *"relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze"*

della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione”.

L’importanza che riveste tale documento è confermata anche dal fatto che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto e pubblicato sul sito istituzionale in data 22 marzo 2019 uno specifico schema di relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2018, quale traccia per la stesura del documento. Il Revisore, avverte la nota di accompagnamento dell’Ordine, rimane comunque esclusivo responsabile nei rapporti con i soggetti destinatari della relazione.

Il documento, inserendosi nel complesso iter procedimentale di approvazione del rendiconto di gestione del Comune, rappresenta un elemento informativo di valenza fondamentale sia per le valutazioni finali che competono all’Organo consiliare a cui spetta la responsabilità dell’approvazione del consuntivo, sia per i riscontri successivi che sono intestati alla Corte dei conti, quale organo imparziale, terzo e indipendente, che l’ordinamento pone a presidio e garanzia dell’integrità nell’uso delle finanze pubbliche nell’interesse dello Stato-comunità.

9. Il rendiconto approvato dal Consiglio comunale presenta una differenza tra gli accertamenti e gli impegni relativi al titolo dei servizi per conto terzi e partite di giro.

Nel riscontro istruttorio l’Ente ha fornito una tabella di dettaglio nella quale sono evidenziate le differenze tra le somme accertate in entrate e quelle impegnate in uscita riferibili a capitoli delle ritenute erariali e previdenziali per una somma complessiva differenziale di euro 2.666,30. Dal prospetto fornito si evincono versamenti di ritenute erariali e previdenziali per somme superiori a quelle delle rispettive ritenute in entrata (es. “*cap. E. 3001 ritenute ex cpdel c/dip*” euro 7.282,93, “*cap. U. 5001 ritenute ex cpdel c/dip*” euro 9.937,36; “*cap. E. 3005 ritenute erariali al personale*” euro 15.322,61, “*cap. U. 5005 ritenute erariali al personale*” euro 17.467,82), cosa che appare quantomeno singolare in relazione al regime di “sostituto d’imposta” rivestito dal Comune per tali oneri che dovrebbe prevedere il versamento agli Enti previdenziali e all’Erario delle somme effettivamente trattenute ai soggetti sostituiti.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede all’Allegato n. 1.16 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m. “*La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi [...]*”. Ulteriormente, il principio contabile Allegato n. 4.2, al paragrafo 7.2 stabilisce “*La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per*

conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile". La mancata corrispondenza tra le entrate e le uscite di competenza delle partite di giro e servizi per conto terzi influenza per l'importo differenziale il risultato finale della gestione per euro 2.666,30.

10. Con riferimento alle entrate e alle spese non ricorrenti, e alla riscontrata loro mancata rilevazione nella relazione dell'Organo di revisione rispetto ai riquadri in BDAP, l'Ente ha analizzato *tout court* le poste inserite in BDAP specificando che nelle entrate non ricorrenti sono compresi i contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche e nelle spese non ricorrenti gli investimenti fissi lordi e i contributi agli investimenti.

Il Collegio rileva che, al fine di una corretta rappresentazione delle voci sulle quali si fonda l'equilibrio di parte corrente, appare importante assicurare una puntuale individuazione delle entrate e delle spese non ricorrenti.

L'art. 25, l. n. 196/2009 "legge di contabilità e finanza pubblica" classifica le entrate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Anche l'allegato n. 7 al d.lgs. n. 118/2011 - che codifica la transazione elementare - e il paragrafo 9.11.3 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 distinguono le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se le stesse siano previste a regime ovvero per una durata limitata ad uno o più esercizi.

Sono in ogni caso da considerare come non ricorrenti le seguenti entrate:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti.

Sono in ogni caso da classificare come non ricorrenti le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani dei disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Anche il questionario predisposto dalla Sezione delle Autonomie (cfr. delibera n. 8/SEAUT/2018/INPR) prevede alla sezione prima - Equilibri finanziari e saldo di finanza pubblica - una tabella dedicata alla rappresentazione delle voci di determinazione dell'equilibrio di parte corrente 2018, all'interno della quale sono state inserite, distintamente rispetto alle entrate e spese ripetitive, le voci di entrata e di spesa non ricorrente. Questo per il fatto che, nella determinazione degli equilibri, le entrate correnti non ricorrenti finanziano spese correnti non ricorrenti e/o di investimento. In altre parole, non è possibile per gli Enti finanziare spese ricorrenti con entrate non ricorrenti.

Nel raccomandare una puntuale classificazione delle entrate e spese non ricorrenti, invita l'Organo di revisione a monitorare la corretta applicazione della specifica disciplina al fine di garantire che gli equilibri di parte corrente dell'Ente non siano raggiunti con l'apporto determinante di risorse aventi carattere non ripetitivo.

11. In istruttoria è emersa una percentuale di riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria pari al 100% sull'importo accertato dei proventi in argomento.

A tal riguardo, sotto il profilo contabile è utile ribadire che le entrate, conseguenti all'emissione di ruoli ordinari, liste di carico, avvisi di liquidazione, sono accertate e imputate all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e la lista di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto. In altre parole, per tali entrate non è previsto il criterio di contabilizzazione "per cassa" e quindi è necessario effettuare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di determinazione indicate dall'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011. I ruoli emessi precedentemente all'applicazione dei principi di armonizzazione, per i quali non erano stati accertati i relativi importi, continuano ad essere accertati per cassa. Per gli enti soggetti alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale l'importo di tali crediti, indicato nello stato patrimoniale, è al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

12. L'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, concernente il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevede che il giudice contabile verifichi, oltre al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (per il 2018 del rispetto del saldo di finanza pubblica) e all'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva i vincoli di finanza pubblica,

l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, e la sostenibilità dell'indebitamento in essere.

Il debito complessivo del Comune di Malosco deve tenere conto anche dell'importo riferito alla concessione di crediti assegnata dalla Provincia autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 della l.p. n. 14/2014, che è oggetto di contabilizzazione a partire dal 2018, come indicato dalla circolare PAT prot. n. 130562/1.1.2-2018 del 2 marzo 2018.

Tuttavia, dall'esame dei documenti contabili, in particolare dal quadro generale riassuntivo, non risulta correttamente contabilizzata nel titolo 4 – Rimborso di prestiti la quota di rimborso per il 2018.

Al riguardo l'Ente ha confermato l'errata contabilizzazione dell'operazione con riferimento sia al finanziamento concesso dalla Provincia sia al rimborso di competenza del 2018, operando in tal modo una compensazione della rata 2018 con la corrispondente quota sull'ex Fondo interventi minori (F.I.M.); tenuto anche conto di tale operazione, l'indebitamento complessivo al 31 dicembre 2018 risulta essere pari a 292.939,03 euro.

Il Collegio, sul punto, richiama il principio di integrità del bilancio di previsione e dei documenti di rendicontazione secondo il quale le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite (Punto 4 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011).

Raccomanda, inoltre, di monitorare lo stock di debito e di valutare attentamente il ricorso a nuovi prestiti, considerata l'incidenza che l'indebitamento complessivo presenta rispetto alle entrate correnti.

13. La Sezione ha effettuato la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti le seguenti informazioni:

- a) rendiconto 2018 (art. 227, c. 6-bis, TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013, che deve essere completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011);
- b) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. n. 33/2013). La norma prevede che le medesime informazioni siano pubblicate con cadenza trimestrale. Lo schema e le modalità di calcolo dell'indicatore sono stati definiti con il DPCM 22 settembre 2014;

- c) pagamenti effettuati dall'Ente (art. 4bis del d.lgs. n. 33/2013) con specificazione del riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- d) rilievi della Corte dei conti (art. 31 d.lgs. n. 33/2013): le Amministrazioni, oltre a pubblicare la relazione degli Organi di revisione al bilancio di previsione, alle variazioni e al conto consuntivo, pubblicano tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione medesima e dei loro uffici.

In merito alla pubblicazione del bilancio occorre ribadire che l'art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011, elenca i documenti che devono essere obbligatoriamente allegati al bilancio di previsione, mentre il successivo comma 4 indica gli allegati che corredano il rendiconto sulla gestione.

In linea generale si osserva che, frequentemente, i documenti allegati ai bilanci dei Comuni, sia preventivi che consuntivi, non sono conformi a quanto richiede la specifica normativa in materia, privando così le parti interessate a poter accedere in modo completo a tutte le informazioni inerenti alla programmazione e alla rendicontazione della gestione da parte degli amministratori.

Uno specifico richiamo va pure fatto all'obbligo di pubblicazione del bilancio semplificato previsto dall'art. 227, c. 6-bis TUEL e dall' art. 29 d.lgs. n. 33/2013.

La normativa non prevede uno schema standard di bilancio semplificato da pubblicare, ma occorre coglierne la *ratio* che è quella di poter rappresentare i risultati della gestione in forma comprensibile anche al cittadino non esperto di questioni contabili.

La stessa Corte costituzionale ha ribadito che “[...] *la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell'utilizzo dei fondi pubblici*” (sentenza n. 49/2018 con richiamo alla sentenza n. 184/2016).

Ed ancora il Giudice delle leggi ha affermato che “*L'evoluzione della finanza pubblica, a seguito della riforma introdotta con legge cost. n. 1 del 2012, comporta che [...] gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria devono essere espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori. [...] L'elevata tecnicità degli allegati di bilancio e la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata - nel testo della legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge*”.

(sentenza n. 274/2017).

Con riguardo ai provvedimenti degli Organi di indirizzo politico e dei dirigenti, l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 impone agli enti la pubblicazione e l'aggiornamento semestrale degli elenchi dei provvedimenti adottati. L'art. 1, c. 1, lett. g) della l.r. n. 10/2014 stabilisce che in luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere pubblicati dai Comuni tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza, la Sezione auspica che l'Ente dia applicazione alla normativa regionale da ultimo richiamata in modo tale da assicurare a tutti gli interessati la agevole consultazione del contenuto integrale dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune.

Relativamente alle informazioni monitorate, il Collegio prende atto dell'avvenuta pubblicazione da parte del Comune di Malosco, a seguito di specifico rilievo in sede istruttoria, dei documenti mancanti, con riferimento a:

- . tutti gli allegati al rendiconto previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011,
- . l'ammontare dei debiti commerciali e del numero di creditori al 31 dicembre 2018,
- . i dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- . i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico. Per i provvedimenti dei dirigenti è presente soltanto l'elenco.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità poste in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Malosco

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009);

- a garantire il rispetto dei vincoli normativi indicati dall'art. 187, c. 2, del TUEL in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione con particolare riferimento alle spese di natura corrente;
- ad assicurare il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati;
- ad assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'Organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto;
- ad assicurare la corrispondenza tra gli accertamenti e gli impegni relativi al titolo dei servizi per conto terzi e partite di giro;
- a classificare correttamente le entrate e le spese non ricorrenti;
- ad osservare scrupolosamente i principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., con riferimento ai criteri di accertamento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria;
- a contabilizzare correttamente l'operazione relativa all'anticipazione concessa dalla Provincia con riferimento sia al finanziamento ex Fondo interventi minori (F.I.M.), che alle rate di rimborso;
- a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riportate nei *considerata* della presente deliberazione.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire in apposito paragrafo nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2020 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Borgo d'Anaunia (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento
- alla Procura della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile, per gli eventuali profili di competenza con particolare riferimento al punto 5 del considerato in fatto e in diritto.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Borgo d'Anaunia.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente Anna Maria GUIDI